



COMUNE DI CASALFIUMANESE

(CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA)

Piazza Armando Cavalli n° 15 - tel. 0542/666122-666223 - fax 0542/666251

e-mail: urp@comune.casalfiumanese.bo.it – pec: comune.casalfiumanese@cert.provincia.bo.it

UFFICIO TECNICO – URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, SUE, SUAP, AMBIENTE

Ordinanza del Sindaco n. 41 del 2022

OGGETTO: APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE RISCHIO INCENDI – FESTA "NOTE DI STRADA" DEL 23/07/2022 - DIVIETO DI FUMARE, DIVIETO DI ACCENSIONE FUOCHI E ATTIVITA' DI ABBRUCIAMENTO.

PREMESSO CHE:

- il patrimonio boschivo riveste un crescente interesse pubblico, dipendendo da esso la tutela idrogeologica e del paesaggio nonché la salubrità dell'aria e la qualità delle acque;
- il patrimonio boschivo, sia pubblico che privato, riveste un'importanza strategica per l'economia e la futura crescita economica del territorio;

CONSIDERATO CHE:

- le condizioni climatiche del periodo ed il tipo di vegetazione che caratterizzano il territorio comunale sono tali da poter fare innescare incendi di particolare gravità e tali da compromettere la pubblica incolumità;
- nell'ultimo periodo estivo, a causa delle temperature particolarmente elevate che si sono verificate, il fenomeno degli incendi boschivi, inclusi quelli che si propagano anche su aree di interfaccia urbano - rurale, stanno provocando gravi ed ingenti danni al patrimonio forestale, al paesaggio, alla fauna e all'assetto idrogeologico del territorio comunale, nonché rappresentano un grave pericolo per la pubblica e la privata incolumità;

PRESO ATTO che dalle ore 18:00 del 23/07/2022, alle ore 24,00 del 24/07/2022, all'interno del Parco Manusardi e nella Piazza Armando Cavalli si terrà la manifestazione musicale "NOTE DI STRADA";

VISTI:

- il D. lgs n. 1/2018,
- la Legge n. 353/2000;
- l'art 50 del TUEL;
- l'art 7 bis e 8 del TUEL;
- il D.L. 120/2021 "Disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile", Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 8 novembre 2021, n. 155;
- il R.D. n. 3267 del 30/12/1923 che dispone in ordine al Regolamento ed alle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale e ss.mm.ii.;

ATTESO che il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, ai sensi dell'art. 54, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., adotta con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

RITENUTO che, nell'ambito del territorio comunale, debbano essere scongiurati i predetti potenziali rischi di incendio per tutelare la salute e l'incolumità pubblica;

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1211 del 18 luglio 2022 con cui è stato approvato il nuovo Piano Regionale di Previsione, Prevenzione e Lotta attiva agli Incendi Boschivi, ex Legge n. 353/00 per il periodo 2022-2026;

ORDINA

per le motivazioni espresse in premessa onde scongiurare lo sviluppo di incendi durante lo svolgimento della manifestazione "Note di Strada" - dalle ore 8:00 del 23/07/2022 alle ore 24,00 del 24/07/2022 - in tutte le aree del Comune interessate dalla stessa e/o immediatamente ad esse adiacenti,

CHE È TASSATIVAMENTE VIETATO:

- a. Compiere azioni che possano arrecare pericolo di incendio;
- b. Accendere fuochi di ogni genere;
- c. Far brillare mine o usare esplosivi;
- d. Esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;

Per quanto concerne il Parco Manusardi è tassativamente vietato:

- e. Usare fornelli a fiamma libera, che producano faville e/o braci per la cottura di vivande e alimenti;
- f. Fumare;
- g. Gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese o qualsiasi altro materiale acceso o allo stato di brace e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;

SI OBBLIGA ALTRESÌ QUANTO DEGUE:

- h. Presidiare e controllare le aree adibite a parcheggio degli automezzi, nel centro sportivo comunale, onde scongiurare eventuali quanto deprecabili incendi alla vegetazione secca;
- i. Procedere a bagnare/innaffiare le aree di cui al punto precedente, prima dell'utilizzo, in deroga alla precedente ordinanza sindacale n. 36 del 25/06/2022.

Si obbligano gli organizzatori di istituire un'area fumatori, delimitata da apposita segnaletica e dotata di posacenieri, nell'area delimitata nel parcheggio di Via A. Costa, in cui si ordina il divieto di sosta per la giornata di sabato 23/07/2022.

INVITA

Tutti i cittadini, in caso di avvistamento di incendio, a contattare con sollecitudine uno dei seguenti numeri telefonici:

- 115 – VIGILI DEL FUOCO;
- 113 – SOCCORSO PUBBLICO;
- 112 – CARABINIERI;
- 800446611 – POLIZIA LOCALE.

AVVERTE

Che per la mancata osservanza degli obblighi e dei divieti sopra indicati, salvo che il fatto non costituisca reato oppure violazione a leggi e regolamenti statali e regionali, sarà applicata ai contravventori la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dai vigenti regolamenti comunali.

Che ogni altra violazione alle disposizioni della presente Ordinanza, relativamente al mancato rispetto dell'esecuzione degli interventi preventivi, per cui non sia già prevista una specifica sanzione, è punita con la sanzione amministrativa da un minimo di 25 euro ad un massimo di 500 euro, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000.

DISPONE

1. Agli Organi di Polizia, sulla base delle disposizioni dettate dai singoli Comandi di appartenenza, alla Polizia Locale, nonché tutti gli Enti territoriali preposti, di vigilare sulla stretta osservanza della presente Ordinanza, oltre che di tutte le Leggi e Regolamenti in materia di incendi boschivi e di interfaccia, perseguendo i trasgressori a termini di Legge.
2. che la presente Ordinanza sia trasmessa a:
 - Alla Prefettura-UTG di Bologna
 - Al Comando Stazione Carabinieri di Casalfiumanese
 - Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Bologna
 - Protezione Civile RER

INFORMA

- ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 241/90 che avverso la presente Ordinanza è ammesso entro il termine di 60 giorni dalla sua pubblicazione, il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna ovvero, in via alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla data di pubblicazione;
- sarà predisposto apposito avviso da inserire nel sito istituzionale dell'Ente e da pubblicizzare nei consueti modi di diffusione.

Li, 22/07/2022

il Sindaco
Beatrice Poli
(atto sottoscritto digitalmente)